

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Ai signori

CLIENTI

Loro Sedi

Treviso, 5 agosto 2020

Circolare n. 17/2020

OGGETTO: 1) Crediti d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del Decreto Legge 34/2020); 2) Contributo a fondo perduto

CREDITI D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 DEL DECRETO LEGGE 34/2020)

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (si veda ns. circolare n. 16 del 20 luglio 2020) è necessario comunicare le spese ammissibili tramite un'apposita istanza, da inviare in via telematica, **entro il 7 settembre 2020**.

Per i dettagli in merito alle spese ammissibili ed ai relativi massimali che concorrono alla formazione del credito in questione si rinvia alla nostra circolare n. 16 già citata.

Pertanto, per coloro che intendessero affidare allo Studio la presentazione di tale istanza, si chiede di compilare ed inviarci la seguente tabella **entro e non oltre il giorno 1° settembre**:

Periodo	Importo *
Dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020	€
Dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 (<i>importi previsionali</i>)	€

*Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- *per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata):* alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
- *per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del metodo "incassi e pagamenti":* alla data di registrazione del documento contabile;

- *per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria: al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.*

Il beneficio va calcolato al netto dell'Iva, salvo per i soggetti con iva indetraibile.

Si ricorda che sulla base della circolare ministeriale n. 20/E del 10 luglio 2020, vi sono, fra gli altri, alcuni importanti requisiti che devono essere soddisfatti affinché le spese possano considerarsi agevolabili. Di seguito si riporta, per comodità, i punti più rilevanti:

- a) per la sanificazione deve essere presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigente;
- b) per i dispositivi di protezione individuale la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; pertanto si dovrà conservare la documentazione che ne attesti la conformità a tale normativa.

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo, al fine di esibirlo qualora venga richiesto in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si ricorda che è possibile beneficiare del contributo a fondo perduto, anche in assenza della riduzione di fatturato del 33%, per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31/01/2020).

In questo caso il contributo è calcolato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

La Regione Veneto ha comunicato un elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza "Vaia", il cui stato di emergenza è stato proclamato con d.c.m. del 08/11/2018 fino al 08/11/2019 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per altri 12 mesi.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, confermato che i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso avevano domicilio fiscale o sede operativa in uno dei suddetti Comuni, possono beneficiare del contributo a fondo perduto, il quale verrà calcolato come sopra indicato. **Restano comunque ferme le altre esclusioni disposte dalla normativa** (ad esempio ricavi maggiori di 5 milioni, società in liquidazione, holding di partecipazioni).

Si ricorda, infine, che il termine ultimo per la presentazione in via telematica dell'istanza per la richiesta del contributo è il **13 agosto 2020**.

Si allega alla presente l'elenco dei Comuni comunicati dalla Regione Veneto.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners